

fata capital

**ASSICURAZIONE A VITA INTERA IN CASO DI MORTE
CON PRESTAZIONI ESPRESSE IN QUOTE DI FONDI INTERNI,
A PREMIO UNICO E CON FACOLTÀ DI VERSAMENTI AGGIUNTIVI.**

Tariffa 700 PU

NOTA INFORMATIVA E CONDIZIONI DI POLIZZA

Il testo delle definizioni e delle norme che regolano l'assicurazione nel seguito riportate è conforme a quello contenuto nell'originale depositato presso il Notaio Nicola Maggiore di Roma.

Con atto del 11/10/01
Repertorio n. 40839
Registrato a Roma il 15/10/01

INDICE

Perchè FATA

FATA Assicurazioni S.p.A.

Definizioni

Nota informativa

I. Informazioni relative a FATA CAPITAL

- a) Le prestazioni
- b) Il premio
- c) Giorno di riferimento utile
- d) Conclusione, decorrenza e durata dell'assicurazione
- e) Modalità di esercizio dei diritti di revoca e recesso dal contratto
- f) Fondi Interni
 - Fondo Interno "Life Dinamico"
 - Fondo Interno "Life Obbligazionario"
- g) Trasferimenti tra Fondi Interni
- h) Prestiti
- i) Pagamenti della Società

2. Informazioni relative al contratto di assicurazione

- a) Indicazioni generali relative al regime legale e fiscale
- b) Regole relative all'esame dei reclami
- c) Legislazione applicabile
- d) Lingua utilizzabile
- e) Informazioni in corso di contratto

Condizioni di polizza

Allegato (I)

Allegato (II)

Allegato (III)

Fata capital

PERCHÈ FATA

F.A.T.A. – Fondo Assicurativo tra Agricoltori – è nato nel 1927 con il compito istituzionale di fornire coperture assicurative a tutti coloro che operano in agricoltura.

Dal 1994 la Società è stata acquistata da INA - Istituto Nazionale delle Assicurazioni – ed è entrata a far parte di un Gruppo Assicurativo tra i più solidi e competitivi del mercato Italiano.

Nel 2000 l'INA e le sue controllate – a seguito dell'esito positivo dell'Opas (Offerta pubblica di Acquisto e Scambio) lanciata dalle Assicurazioni Generali sulla totalità delle azioni ordinarie INA – entrano a far parte del Gruppo Generali

FATA opera su tutto il territorio nazionale con una rete di distribuzione capillare che fornisce ai clienti un servizio valido ed efficiente.

La rete di vendita è costituita da 130 tra Delegazioni, Agenzie dei Consorzi Agrari ed Agenzie Generali, coadiuvate da 540 Subagenzie.

Per questo motivo, siamo certi, Lei ha scelto FATA.

FATA La ringrazia e mette a Sua disposizione l'esperienza e l'affidabilità di sempre.

FATA Assicurazioni S.p.A., autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Decreti del Ministro dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato del 2 dicembre 1927 (G.U. del 15 dicembre 1927 n.289) e successivi di cui al D.M. ricognitivo del 26 novembre 1984 (G.U. del 31 dicembre 1984 n.357 supplemento ordinario n. 2) ha Sede Legale e Direzione Generale in Via Urbana, 169/A, 00184 ROMA.

FATA Assicurazioni S.p.A. si impegna a notificare al Contraente qualsiasi variazione di denominazione sociale, forma giuridica o indirizzo.

DEFINIZIONI

Assicurato:	persona fisica sulla cui vita è stipulata l'assicurazione.
Beneficiario:	persona fisica o giuridica, designata dal Contraente, a cui vengono erogate le prestazioni previste al verificarsi dell'evento assicurato.
Caricamento:	parte del premio netto che la Società trattiene per far fronte ai costi connessi con il contratto stesso.
Conclusione del contratto: Contraente:	momento in cui è costituito il rapporto giuridico tra il Contraente e la Società. persona fisica o giuridica che stipula il contratto e si impegna a pagare i premi; è titolare a tutti gli effetti del contratto.
Controvalore delle quote:	è il prodotto, per ogni Fondo Interno prescelto, tra il numero di quote assicurate ad una determinata data ed il valore unitario della quota alla medesima data.
Decorrenza:	momento di entrata in vigore dell'assicurazione.
Fondo Interno:	Fondo Interno della Società al quale sono collegate le prestazioni del contratto.
Giorno di valorizzazione:	giorno al quale viene calcolato il valore complessivo netto del Fondo Interno e conseguentemente il valore unitario della quota del Fondo stesso.
Polizza:	documento emesso dalla Società contenente gli estremi del contratto di assicurazione (valori di premio e prestazione, identificazione di Contraente, Assicurato, Beneficiari, ecc.).
Premio:	importo versato dal Contraente alla Società.
Premio investito:	importo del premio versato, al netto delle spese di emissione, del caricamento e del costo della copertura in caso di morte.
Premio netto:	importo del premio versato, al netto delle spese di emissione.
Proposta di assicurazione:	documento con il quale il Contraente chiede alla Società di stipulare un contratto di assicurazione.
Quote:	parti di eguale valore in cui è suddiviso un Fondo Interno.
Recesso:	diritto del Contraente di sciogliere il contratto. Può essere esercitato entro 30 giorni dal momento in cui il Contraente ha informazione dalla Società che il contratto è concluso.
Revoca della proposta:	facoltà di ripensamento concessa al Contraente nella fase antecedente la conclusione del contratto.
Riscatto:	liquidazione delle quote al Contraente.
Riserva matematica:	importo accantonato dalla Società per far fronte agli impegni contrattuali.
Società:	FATA Assicurazioni S.p.A., Compagnia con la quale viene stipulato il contratto.
Valore della quota:	importo unitario riferito alle quote di ciascun Fondo Interno, relativo ad un determinato giorno di valorizzazione.
Versamenti aggiuntivi:	ulteriori premi che il Contraente ha facoltà di versare per incrementare le prestazioni assicurate

La presente nota informativa non è soggetta al preventivo controllo da parte dell'ISVAP

NOTA INFORMATIVA

La presente Nota Informativa ha lo scopo di fornire al Contraente una serie di informazioni preliminari utili per sottoscrivere con consapevolezza questo contratto di assicurazione; essa è redatta nel rispetto delle disposizioni impartite dall'ISVAP con le circolari n. 249 del 19 giugno 1995 e seguenti, nonché sulla base delle norme emanate a tutela del consumatore dall'Unione Europea per il settore delle assicurazioni sulla vita e recepite nell'ordinamento italiano con il Decreto Legislativo 17 marzo 1995, n. 174.

Leggere attentamente tutta la nota informativa prima della sottoscrizione della polizza

I. INFORMAZIONI RELATIVE A FATA CAPITAL

Le assicurazioni come la presente, anche denominate unit linked, hanno la caratteristica di avere le prestazioni espresse in numero di quote di uno o più Fondi Interni. Pertanto questo tipo di contratto comporta dei rischi finanziari a carico del Contraente riconducibili alla possibile variazione del valore unitario delle quote dei Fondi Interni, la quale, a sua volta, dipende dalle oscillazioni delle attività finanziarie in cui i Fondi Interni investono. Per le attività espresse in valute diverse dalle valute UEM, si aggiungono i rischi derivanti dalle oscillazioni del cambio. Sul contratto non operano garanzie di rendimento minimo, pertanto l'ammontare delle prestazioni liquidate dalla società può essere inferiore al cumulo dei premi versati.

a) Le prestazioni

FATA CAPITAL è un'assicurazione a vita intera a capitale caso morte decrescente espresso in quote di uno o più Fondi Interni, a premio unico e con facoltà di versamenti aggiuntivi.

Il capitale pagabile in caso di premorienza dell'Assicurato è pari al controvalore delle quote attribuite, maggiorato di una percentuale che varia al variare dell'età dell'Assicurato al momento del decesso secondo la seguente tabella:

Età dell'Assicurato al decesso	Maggiorazione percentuale
18 – 39	5,00%
40 – 49	2,00%
50 – 59	1,00%
60 e oltre	0,25%

E' previsto un periodo di carenza di sei mesi dalla data di decorrenza del contratto; in caso di decesso dell'Assicurato in questo periodo la Società paga il controvalore delle quote attribuite.

Il Contraente, trascorso almeno un mese dalla decorrenza del contratto, può richiedere la liquidazione del valore di riscatto del contratto; il valore di riscatto è pari al controvalore delle quote attribuite, ridotto secondo la seguente tabella in funzione del momento in cui viene effettuata la richiesta.

Tempo trascorso dalla decorrenza del contratto	Percentuale di riduzione
Fino ad 1 anno	3%
Da 1 anno fino a 2 anni	2%
Da 2 anni fino a 3 anni	1%
Da 3 anni in poi	0%

Il Contraente può anche effettuare, trascorso almeno un mese dalla decorrenza del contratto, dei riscatti parziali, a condizione che il valore dell'operazione sia non inferiore a L. 1.000.000 (€ 516,46); in questo caso il contratto rimane in vigore per le quote residue. La richiesta di riscatto parziale deve

fata capital

INFORMAZIONI RELATIVE A FATA CAPITAL

riportare l'importo che si desidera riscattare ed il Fondo Interno da cui prelevarlo.

Ai riscatti parziali si applicano le stesse percentuali di riduzione previste per il riscatto.

Il Contraente può richiedere che il valore di riscatto totale venga convertito in una rendita immediata pagabile finché l'Assicurato è in vita, oppure in una rendita immediata pagabile in modo certo per i primi 5 o 10 anni, e successivamente finché l'Assicurato è in vita, oppure in una rendita immediata pagabile finché l'Assicurato è in vita e successivamente reversibile, in misura totale o parziale, a favore di altra persona designata finché in vita.

Le rendite opzionali si rivaluteranno annualmente in base al rendimento realizzato da una Gestione Speciale: tali rivalutazioni verranno di anno in anno consolidate.

La Gestione Speciale di riferimento, la modalità di rivalutazione ed il tasso di interesse minimo garantito verranno comunicati al Contraente al momento della richiesta.

Le rendite vitalizie opzionali sono pagabili in via posticipata e non sono riscattabili nel periodo di erogazione.

Al momento della richiesta, su proposta della Compagnia e con il consenso del Contraente, potranno essere pattuite diverse modalità di opzione per la conversione del valore della liquidazione totale della prestazione liquidabile fino a che l'Assicurato è in vita in altra prestazione assicurativa.

b) Il premio

A fronte delle garanzie offerte dal presente contratto, è dovuto un premio unico da corrispondere insieme alle spese di emissione.

Il premio unico versato minimo è di L. 10.100.000 (€ 5.216,21).

Ciascun premio potrà essere versato ad un incaricato di Agenzia tramite assegno bancario o circolare non trasferibile intestato a FATA Assicurazioni Agenzia di....., e in questo caso verrà rilasciata quietanza dell'avvenuto pagamento, oppure tramite bonifico bancario a favore di FATA Assicurazioni Agenzia di.....

Contestualmente alla sottoscrizione della proposta o al versamento aggiuntivo il Contraente sceglie, tra quelle disponibili, la percentuale di premio investito da ripartire tra i Fondi Interni.

Il premio unico che dà luogo al numero di quote attribuite (premio investito) si determina riducendo il premio unico versato delle seguenti voci:

- spese di emissione L. 100.000 (€ 51,65);
- caricamento definito secondo la seguente tabella in funzione dell'importo del premio versato al netto delle spese di emissione:

Premio netto Caricamento	Percentuale
Fino a L. 50.000.000 (€ 25.822,84) esclusi	4,0%
Da L. 50.000.000 (€ 25.822,84) fino a L. 100.000.000 (€ 51.645,69) esclusi	3,5%
Da L. 100.000.000 (€ 51.645,69) fino a L. 200.000.000 (€ 103.291,38) esclusi	3,0%
Da L. 200.000.000 (€ 103.291,38)	2,5%

- costo della garanzia assicurativa prevista in caso morte.

Il premio investito viene ripartito in percentuali intere tra i Fondi Interni in base alle scelte effettuate dal Contraente.

Gli importi così ottenuti, divisi per i corrispettivi valori unitari delle quote, determinano l'ammontare

delle quote attribuite per ciascun fondo.

Ogni singolo numero di quote attribuite viene arrotondato alla terza cifra decimale.

Il Contraente, trascorsi almeno tre mesi dalla data di decorrenza del contratto e purché lo stesso risulti in vigore, può effettuare dei versamenti aggiuntivi di almeno L. 2.500.000 (€ 1.291,14).

Ai versamenti aggiuntivi non si applicano le spese di emissione, si applicano invece i caricamenti come determinati nella tabella precedente.

c) Giorno di riferimento utile

Il valore della quota considerato per il calcolo, a seconda dei casi, dei controvalori o del numero di quote attribuite, è quello del relativo giorno di riferimento utile.

Il giorno di riferimento utile è il primo giorno di valorizzazione successivo al periodo operativo che decorre dalla data dell'operazione, ove:

- per data dell'operazione si intende la data che caratterizza ciascuna richiesta e coincide con la data in cui la Società ha ricevuto il documento di proposta o di versamento aggiuntivo ed il relativo importo versato è disponibile, oppure, per le altre operazioni, la richiesta e la documentazione necessaria sono pervenute alla Società;
- per periodo operativo si intende il tempo che la Società impiega per effettuare le attività amministrative necessarie; tale periodo non può superare i quindici giorni lavorativi;
- per giorno di valorizzazione, si intende il giorno al quale viene calcolato il valore unitario della quota.

d) Conclusione, decorrenza e durata dell'assicurazione

Il contratto si considera concluso, ai sensi dell'art. 1327 c.c., nel momento in cui la Società abbia dato inizio all'esecuzione dello stesso con l'investimento in quote del premio versato: tale momento normalmente coincide con il giorno lavorativo che precede il giorno di riferimento utile. La Società darà prontamente avviso al Contraente dell'iniziata esecuzione del contratto mediante invio della polizza o altro tipo di comunicazione scritta.

Una volta concluso il contratto, l'assicurazione entra in vigore, a condizione che sia stato pagato il premio, alle ore 24 del giorno di riferimento utile. Tale data è espressamente indicata in polizza come data di decorrenza.

La durata del contratto è a vita intera e si estinguerà solo nel caso in cui il Contraente richieda la liquidazione del valore di riscatto oppure si verifichi il decesso dell'Assicurato.

Nel caso in cui si verifichi il decesso dell'Assicurato nel periodo intercorrente tra la sottoscrizione della proposta e la data di decorrenza del contratto, la Società, dietro restituzione della proposta e del certificato di morte, restituirà il premio.

e) Modalità di esercizio dei diritti di revoca e recesso dal contratto

Nella fase che precede la conclusione del contratto, una volta sottoscritta la proposta di assicurazione, il Contraente può revocarla facendone venir meno ogni effetto.

Successivamente alla conclusione del contratto, il Contraente può sciogliere il contratto stesso esercitando il diritto di recesso.

INFORMAZIONI RELATIVE A FATA CAPITAL

La comunicazione di recesso deve essere effettuata entro trenta giorni dal momento in cui il Contraente è informato, generalmente mediante invio a domicilio della polizza, che il contratto è concluso.

Sia la revoca della proposta che il recesso dal contratto devono essere comunicati mediante lettera raccomandata indirizzata alla direzione della Società in via Urbana n.169/A, 00184 Roma (RM).

La comunicazione di revoca deve allegare la proposta sottoscritta e gli estremi del conto corrente su cui conferire l'importo da liquidare; in assenza di tale dato non sarà possibile procedere alla liquidazione.

La comunicazione di recesso deve allegare, se già ricevuta, l'originale di polizza e le eventuali appendici oltretutto, come per la revoca, l'indicazione degli estremi del conto corrente su cui conferire l'importo da liquidare.

Entrambe hanno effetto dal momento di ricezione della comunicazione da parte della Società. L'esercizio del diritto di recesso fa venir meno, da tale momento, ogni obbligo in capo sia al Contraente che alla Società.

Entro trenta giorni dal ricevimento delle comunicazioni la Società:

- nel caso di revoca rimborsa al Contraente il premio versato al netto delle spese di emissione pari a L. 100.000 (€ 51,65);

- nel caso di recesso rimborsa al Contraente il minore tra: a) il valore del premio unico versato al netto delle spese di emissione pari a L. 100.000 (€ 51,65) e, b) il controvalore delle quote attribuite maggiorato del controvalore del costo della garanzia assicurativa e dell'ammontare dei caricamenti applicati.

f) Fondi Interni

La Società ha istituito due Fondi Interni, corrispondenti a due linee gestionali diverse per composizione degli investimenti e per profilo di rischio/rendimento, allo scopo di realizzare l'incremento delle somme che vi affluiscono.

Le due linee gestionali investono in altrettante linee di **"Gestioni patrimoniali in fondi"** del servizio Prime Fund Adviser di **PRIMEGEST S.G.R. S.p.A.** (prima società in Italia a proporre la gestione patrimoniale in fondi nel luglio 1995). PRIMEGEST S.G.R. S.p.A. è una società del **GRUPPO GENERALI**. I due Fondi Interni in cui il Contraente può investire sono i seguenti:

- Fondo Interno "Life Dinamico" in valuta di Paesi appartenenti all'OCSE in modo bilanciato.

La politica di gestione mira a realizzare il contemperamento delle due tipologie di investimento, cercando di espandere la componente azionaria ovvero obbligazionaria in funzione delle specifiche condizioni di mercato. Questo allo scopo di contenere in modo significativo la volatilità complessiva di un portafoglio pur caratterizzato da una apprezzabile presenza azionaria.

Per tali motivi, la valutazione dell'efficacia delle scelte gestionali richiede di essere valutata in un orizzonte temporale medio - lungo (tendenzialmente oltre i 4 anni). Tale linea gestionale è rivolta pertanto a risparmiatori con tolleranza al rischio media e/o in presenza di realizzi che potrebbero concretizzarsi entro tempi medio - lunghi.

La linea gestionale prende attualmente come riferimento indicativo (benchmark) la seguente composizione di indici:

MSCI World **30%** - Comit Generale **20%** - JPM World ex - Italia **20%** - MTS S.p.A. Generale **30%**.

PrimeGest S.G.R.S.p.a. via Montello, 39/A. 20121 Milano cap. soc. Euro 8.840.000 i.v. R.E.A. Milano 1157992 Registro Imprese Milano 258549 Cod. Fis. 04417940014 Part. Iva 08339150156 iscritta all'albo Banca d'Italia per la Società di Gestione del Risparmio al n°3

INFORMAZIONI RELATIVE A FATA CAPITAL

A tale composizione corrisponde la seguente esposizione indicativa per comparti e mercati:

Azioni		Obbligazioni	
Europa	30%	In Euro	37%
di cui Italia	20%	In Dollari	6%
Nord America	15%	In Yen	5%
Giappone	3%	Altre Valute	2%
Asia non Giappone	1%		
Resto del mondo	1%		
Totale	50%	Totale	50%

• Fondo Interno "Life Obbligazionario"

La linea gestionale si caratterizza per la scelta di investire esclusivamente in OICR di tipo obbligazionario denominati in valute di Paesi appartenenti all'OCSE. La sua finalità è quella di preservare il patrimonio in termini reali, contenendo al massimo la volatilità degli investimenti e per questo motivo tenderà ad avere una modesta esposizione al cambio ed una durata finanziaria complessiva del portafoglio non elevata. Per tali motivi l'efficacia delle scelte gestionali richiede di essere valutata in un orizzonte temporale medio – breve (1 – 3 anni, in funzione delle condizioni di mercato). Tale linea gestionale è rivolta pertanto a risparmiatori con una tolleranza al rischio molto bassa e/o in presenza di realizzi che potrebbero concretizzarsi entro tempi relativamente brevi.

La linea gestionale prende attualmente come riferimento indicativo (benchmark) la seguente composizione di indici

JPM World ex – Italia **20%** - MTS S.p.A. Generale **55%** - MTS S.p.A. Bot **25%**.

A tale composizione corrisponde la seguente esposizione indicativa per mercati:

Obbligazioni	
In Euro	89%
In Dollari	6%
In Yen	5%
Totale	100%

Il patrimonio dei Fondi Interni viene investito prevalentemente in OICR assoggettati alle direttive dell'Unione Europea.

La Società determina settimanalmente il valore complessivo netto di ciascun Fondo Interno.

Il valore complessivo netto dei Fondi Interni è la risultante della valorizzazione delle attività che vi sono conferite, al netto di eventuali passività, tenuto conto delle spese, degli oneri a carico dei Fondi Interni di cui all'art.5 del Regolamento allegato alle Condizioni di polizza e delle commissioni annue gravanti sui singoli OICR, che variano da un minimo dello 0,60% ad un massimo del 2% del patrimonio gestito.

Il valore unitario delle quote di ciascun Fondo Interno è determinato dalla Società dividendo il valore complessivo netto del Fondo Interno, come sopra definito, per il numero delle quote riferite allo stesso Fondo Interno.

Il valore delle quote dei Fondi Interni è attualmente pubblicato su Il Sole 24 Ore nella sezione Finanza e Mercati, pagina relativa al Risparmio Gestito, Fondi Assicurativi.

In tale sezione i due Fondi Interni compariranno con le seguenti diciture:

FATA Life Dinamico;
FATA Life Obbligazionario.

Sono a carico dei Fondi Interni le spese di gestione, le spese di certificazione, le spese di pubblicazione del valore delle quote nonché ogni altra spesa o tassa dovuta per legge.

Le spese di gestione dei Fondi Interni sono le seguenti:

Fondo Interno	Spese di gestione annue in % del patrimonio netto
Life Dinamico	1,45%
Life Obbligazionario	1,15%

Le suddette misure percentuali restano fissate fino a tutto il 2003 e la Società si riserva di rideterminarle per ogni triennio successivo.

Sarà cura della Società comunicare al Contraente, con almeno novanta giorni di preavviso, ogni eventuale variazione in aumento delle spese di gestione a carico dei Fondi Interni.

Resta inteso che in caso di eventuali variazioni in aumento delle spese di gestione a carico di un Fondo Interno, il Contraente ha la facoltà, entro i novanta giorni successivi alla comunicazione di variazione, di ottenere gratuitamente il passaggio ad altro Fondo, ai termini dell'art.8 delle Condizioni di Polizza, ovvero, in alternativa, di richiedere, entro lo stesso termine, la liquidazione del valore di riscatto delle quote attribuite al Fondo stesso, determinato ai sensi dell'art.2 delle Condizioni di Polizza, senza le riduzioni previste dall'articolo stesso.

Sono a carico della Società tutte le altre spese diverse da quelle indicate.

La gestione dei Fondi Interni è attualmente sottoposta a verifica contabile da parte di una Società di Revisione iscritta all'Albo Speciale, che accerta la rispondenza della gestione al Regolamento del Fondo e certifica la corretta valorizzazione delle quote.

g) Trasferimenti tra Fondi Interni

Trascorsi almeno tre mesi dalla data di decorrenza del contratto, il Contraente ha la facoltà di richiedere di trasferire le quote attribuite da un Fondo Interno ad un altro.

In questo caso il controvalore delle quote attribuite in un Fondo è determinato in base al loro valore unitario al giorno di riferimento utile, intendendo per data dell'operazione la data di pervenimento alla Società della richiesta. Quindi tale importo, detratto l'eventuale diritto di trasferimento, è convertito in quote del Fondo Interno di destinazione sulla base del valore unitario di tali quote il primo giorno di valorizzazione successivo a quello di uscita.

I primi quattro trasferimenti sono gratuiti; per ciascun trasferimento successivo al quarto verrà applicato un diritto fisso di L. 100.000 (€ 51,65).

Il Cliente può anche chiedere di trasferire solo una parte delle quote attribuite purché il valore dell'operazione sia non inferiore a L. 1.000.000 (€ 516,46).

Una volta effettuati i trasferimenti, la Società invierà una comunicazione riportante le indicazioni

INFORMAZIONI RELATIVE A FATA CAPITAL

relativa ai valori unitari delle quote in base ai quali sono state effettuate le operazioni ed il nuovo numero delle quote assicurate nei diversi fondi.

Si ricorda che la gestione dei Fondi Interni viene effettuata perseguendo obiettivi di medio – lungo termine e che è quindi opportuno utilizzare tali strumenti in modo oculato.

h) Prestiti

La presente tariffa non prevede la concessione di prestiti.

i) Pagamenti della Società

Per quanto concerne le modalità di inoltro delle richieste di liquidazione, diverse dalla revoca, per la quale si veda quanto riportato al punto e), si rinvia al corrispondente articolo delle Condizioni di polizza.

2. INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE

a) Indicazioni generali relative al regime legale e fiscale

Non pignorabilità e non sequestrabilità

Ai sensi dell'art. 1923 c.c. le somme dovute dall'assicuratore in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita non sono pignorabili né sequestrabili.

• Diritto proprio del Beneficiario

Ai sensi dell'art. 1920 c.c. il Beneficiario acquista, per effetto della designazione, un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione. Ciò significa, in particolare, che le somme corrisposte a seguito del decesso del Contraente non rientrano nell'asse ereditario.

• Detrazione fiscale dei premi

Secondo la disciplina fiscale vigente al momento della redazione della presente nota, le assicurazioni sulla vita aventi per oggetto il caso di morte o di invalidità permanente superiore al 5% derivante da qualsiasi causa, ovvero di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana se l'impresa non ha la facoltà di recesso dal contratto, danno diritto annualmente ad una detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche dichiarato dal Contraente nella misura del 19%, per un importo complessivamente non superiore a L. 2.500.000 (€ 1.291,14), per la quota parte di premio afferente alla copertura di suddetti rischi.

Tassazione delle somme assicurate

Le somme corrisposte in dipendenza di assicurazioni sulla vita, in base alla legislazione in vigore alla redazione della presente nota:

a) se corrisposte in caso di morte dell'Assicurato sono esenti dall'IRPEF e dall'imposta delle successioni;

b) se corrisposte in caso di vita dell'Assicurato:

- in forma di capitale sono soggette a ritenuta a titolo di imposta. L'aliquota dell'imposta sostitutiva è ad oggi del 12,5% e viene applicata al reddito percepito, costituito dalla differenza tra il capitale dovuto e premi pagati, rettificata in modo da equalizzare la tassazione a quella che si sarebbe applicata al capitale per maturazione, tenuto conto del tempo trascorso, di eventuali variazioni di imposta, nonché della data di pagamento della stessa;
- in forma di rendita vitalizia di opzione (rendita avente finalità previdenziale, senza possibilità di riscatto dopo l'inizio dell'erogazione), dapprima viene applicato al capitale il meccanismo di tassazione sopra descritto, dopodiché, convertito in rendita il capitale netto risultante, nel periodo di erogazione della rendita viene assoggettato ad imposta sostitutiva, attualmente del 12,5%, il rendimento maturato nel periodo di imposta riferito al valore attuale della rendita erogata.

b) Regole relative all'esame dei reclami

Il Cliente che non si ritenga pienamente soddisfatto del servizio ricevuto, può esporre le sue ragioni alla Direzione della Società che è in ogni caso a disposizione per fornire tutti i chiarimenti utili.

E' comunque facoltà del Cliente presentare reclamo all'ISVAP (Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo), con sede in Roma 00187, Via del Quirinale n. 21, quale organo a ciò preposto.

c) Legislazione applicabile

Al contratto si applica la legge italiana.

d) Lingua utilizzabile

Il contratto viene redatto in lingua italiana. Le parti possono tuttavia pattuire una diversa lingua di redazione ed in tal caso sarà la Società a proporre quella da utilizzare.

e) Informazioni in corso di contratto

La Società comunicherà per iscritto al Contraente qualora il contratto subisca delle variazioni anche per intervenute modifiche nella legislazione applicabile al contratto.

La Società comunicherà almeno una volta all'anno per iscritto al Contraente il valore del capitale assicurato in base al valore delle quote.

INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE

La Società redige annualmente il rendiconto della gestione dei Fondi Interni; tale rendiconto è certificato annualmente da una Società di Revisione iscritta all'Albo Speciale. Il rendiconto, unitamente alla relazione di certificazione, sarà a disposizione del pubblico presso la sede della Società.

CONDIZIONI DI POLIZZA

ASSICURAZIONE A VITA INTERA A CAPITALE CASO MORTE DECRESCENTE ESPRESSO IN QUOTE DI FONDI INTERNI, A PREMIO UNICO E CON FACOLTÀ DI VERSAMENTI AGGIUNTIVI

Tariffa: 700 PU

Il presente contratto è disciplinato esclusivamente:

- dalle Condizioni di polizza che seguono;
- da quanto indicato nel documento di polizza, comprensivo di eventuali appendici;
- dalle disposizioni legislative in materia;
- dai regolamenti dei Fondi Interni.

Art. 1 Prestazioni assicurate

FATA CAPITAL è un contratto di assicurazione a vita intera in cui il capitale assicurato è espresso in quote di uno o più Fondi Interni.

Con il presente contratto la Società si impegna, in caso di decesso dell'Assicurato, a pagare ai Beneficiari o agli aventi diritto un capitale pari al controvalore del numero di quote attribuite maggiorate, secondo la seguente tabella, in funzione dell'età dell'Assicurato al decesso:

Età dell'Assicurato al decesso	Maggiorazione percentuale
18 – 39	5,00%
40 – 49	2,00%
50 – 59	1,00%
60 e oltre	0,25%

Art. 2 Riscatto

Il Contraente può, trascorso almeno un mese dalla data di decorrenza del contratto, previa comunicazione scritta, richiedere l'immediata liquidazione del valore di riscatto del contratto.

Il valore di riscatto è pari al controvalore delle quote attribuite ridotto secondo la seguente tabella in funzione del momento in cui viene effettuata la richiesta:

Tempo trascorso dalla decorrenza del contratto	Percentuale di riduzione
Fino ad 1 anno	3%
Da 1 anno fino a 2 anni	2%
Da 2 anni fino a 3 anni	1%
Da 3 anni in poi	0%

Trascorso almeno un mese dalla data di decorrenza del contratto, il Contraente può anche effettuare dei riscatti parziali, a condizione che il valore dell'operazione sia non inferiore a L. 1.000.000 (€ 516,46); in questo caso il contratto rimane in vigore per le quote residue.

La richiesta di riscatto parziale deve riportare l'importo che si desidera riscattare.

fata capital

CONDIZIONI DI POLIZZA

Ai riscatti parziali si applicano le stesse percentuali di riduzione previste per il riscatto.

In caso di eventuale variazione in aumento delle spese di gestione a carico di un Fondo Interno, il Contraente ha la facoltà, entro i novanta giorni successivi alla comunicazione di variazione, di richiedere la liquidazione del valore di riscatto delle quote attribuite al Fondo Interno senza l'applicazione delle percentuali di riduzione di cui sopra.

Art. 3 Opzioni

Il Contraente può richiedere che il valore di riscatto totale venga convertito in una rendita immediata pagabile finché l'Assicurato è in vita, oppure in una rendita immediata pagabile in modo certo per i primi 5 o 10 anni, e successivamente finché l'Assicurato è in vita, oppure in una rendita immediata pagabile finché l'Assicurato è in vita e successivamente reversibile, in misura totale o parziale, a favore di altra persona designata finché in vita.

Le rendite opzionali si rivaluteranno annualmente in base al rendimento realizzato da una Gestione Speciale: tali rivalutazioni verranno di anno in anno consolidate.

La Gestione Speciale di riferimento, la modalità di rivalutazione ed il tasso di interesse minimo garantito verranno comunicati al Contraente al momento della richiesta.

Le rendite vitalizie opzionali sono pagabili in via posticipata e non sono riscattabili nel periodo di erogazione.

Al momento della richiesta, su proposta della Compagnia e con il consenso del Contraente, potranno essere pattuite diverse modalità di opzione per la conversione del valore della liquidazione totale della prestazione liquidabile fino a che l'Assicurato è in vita in altra prestazione assicurativa.

Art. 4 Rischio di morte e carenze

Il rischio di morte è coperto qualunque possa essere la causa, senza limiti territoriali e senza tenere conto dei cambiamenti di professione dell'Assicurato.

E' escluso dalla garanzia soltanto il decesso causato da:

- attività dolosa del Contraente o del Beneficiario;
- partecipazione dell'Assicurato a delitti dolosi;
- partecipazione dell'Assicurato a fatti di guerra, salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato Italiano: in questo caso la garanzia può essere prestata solo alle condizioni stabilite dal competente Ministero o su richiesta del Contraente;
- incidente di volo, se l'Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dell'equipaggio;
- suicidio, se avviene nei primi due anni dall'entrata in vigore dell'assicurazione;
- sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) oppure altra patologia ad essa collegata, sopravvenuta entro i primi 5 anni dalla data di decorrenza della polizza.

Viene inoltre escluso dalla garanzia il decesso avvenuto nei primi 6 mesi dalla data di decorrenza della polizza (Carenza) per cause diverse da:

- infortunio, esclusa ogni concausa, avvenuto dopo la data di decorrenza, ove per infortunio si intende un evento dovuto a causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna che produca lesioni corporali

CONDIZIONI DI POLIZZA

obiettivamente constatabili e tali che siano la causa diretta esclusiva e provata della morte (salvo quanto precedentemente disposto);

- una delle seguenti malattie infettive acute sopravvenute dopo la data di decorrenza: tifo, paratifo, difterite, scarlattina, morbillo, vaiolo, poliomielite anteriore acuta, meningite cerebro spinale, polmonite, encefalite epidemica, carbonchio, febbri puerperali, tifo esantematico, epatite virale A e B, leptospirosi ittero emorragica, colera, brucellosi, dissenteria bacillare, febbre gialla, febbre Q, salmonellosi, botulismo, mononucleosi infettiva, parotite epidemica, peste, rabbia, pertosse, rosolia, vaccinia generalizzata, encefalite post vaccinica e shock anafilattico (malattia non infettiva).

In questi casi la Società paga il solo controvalore delle quote attribuite (essendo la data dell'operazione il giorno in cui sia pervenuta alla Società la documentazione completa).

Art. 5 Pagamento del premio

L'assicurazione viene prestata previo pagamento di un premio unico, comprensivo di spese di emissione, da effettuarsi contestualmente alla sottoscrizione della proposta.

L'ammontare del premio unico non può essere inferiore a L.10.100.000 (€ 5.216,21) tutto compreso.

Trascorsi almeno tre mesi dalla data di decorrenza del contratto, il Contraente, purché il contratto risulti in vigore, può effettuare versamenti aggiuntivi di importo minimo pari a L. 2.500.000 (€ 1.291,14) ai quali si applicano le presenti condizioni.

Ogni versamento potrà essere effettuato ad un incaricato di Agenzia tramite assegno bancario o circolare non trasferibile intestato a FATA Assicurazioni S.p.A. Agenzia di....., e in questo caso verrà rilasciata quietanza dell'avvenuto pagamento, o tramite bonifico bancario a favore di FATA Assicurazioni S.p.A. Agenzia di.....

Art. 6 Determinazione del capitale assicurato: quote attribuite

Il Contraente all'atto di adesione del contratto o alla sottoscrizione di un versamento integrativo sceglie la ripartizione desiderata relativamente a ciascun Fondo Interno.

Il premio unico versato, al netto dei diritti di emissione, dei caricamenti e del costo della copertura in caso di morte dell'Assicurato, viene ripartito in percentuali intere tra i Fondi Interni in base alla scelta effettuata dal Contraente.

Gli importi così ottenuti, divisi per i corrispettivi valori unitari delle quote rilevati al giorno di riferimento utile, determinano l'ammontare delle quote attribuite per ciascun fondo.

Ogni singolo numero di quote attribuite viene arrotondato alla terza cifra decimale.

L'insieme complessivo delle quote così determinate da luogo alla prestazione assicurata del contratto.

Art. 7 Giorno di riferimento utile, valore delle quote e controvalore delle quote

Il giorno al quale si rileva il valore delle quote dei Fondi Interni per la determinazione del numero di quote attribuite alla decorrenza del contratto o al versamento aggiuntivo, ovvero del controvalore

CONDIZIONI DI POLIZZA

delle quote da liquidare al Contraente od ai Beneficiari nei casi contrattualmente previsti, è il giorno di riferimento utile.

Il giorno di riferimento utile è il primo giorno di valorizzazione successivo al periodo operativo che decorre dalla data dell'operazione, ove:

- per data dell'operazione si intende la data che caratterizza ciascuna richiesta e coincide con la data in cui la Società ha ricevuto il documento di proposta o di versamento aggiuntivo ed il relativo importo versato è disponibile, oppure, per le altre operazioni, la richiesta e tutta la documentazione necessaria sono pervenute alla Società;
 - per periodo operativo si intende il tempo che la Società impiega per effettuare le attività amministrative necessarie; tale periodo non può superare i quindici giorni lavorativi;
 - per giorno di valorizzazione, si intende il giorno al quale viene calcolato il valore unitario della quota.
- Per controvalore delle quote si intende il prodotto tra il numero di quote ed il valore delle quote stesse determinato in conformità a quanto sopra.

Art. 8 Trasferimenti tra Fondi Interni

Trascorsi almeno tre mesi dalla data di decorrenza del contratto, il Contraente ha la facoltà di richiedere di trasferire le quote attribuite da un Fondo Interno ad un altro.

In questo caso il controvalore delle quote attribuite in un Fondo è determinato in base al loro valore unitario al giorno di riferimento utile, intendendo per data dell'operazione la data di pervenimento alla Società della richiesta. Quindi tale importo, detratto l'eventuale diritto di trasferimento, è convertito in quote del Fondo Interno di destinazione sulla base del valore unitario di tali quote il primo giorno di valorizzazione successivo a quello di uscita.

I primi quattro trasferimenti sono gratuiti; per ciascun trasferimento successivo verrà applicato un diritto fisso di L. 100.000 (€ 51,65).

Il diritto fisso di trasferimento di cui sopra non verrà applicato qualora il trasferimento venga richiesto entro i novanta giorni successivi alla comunicazione di variazione, a seguito di un aumento delle spese di gestione a carico del Fondo Interno di provenienza.

Il Cliente può anche chiedere di trasferire solo una parte delle quote attribuite purché il valore dell'operazione sia non inferiore a L. 1.000.000 (€ 516,46).

Art. 9 Conclusione del contratto e sua efficacia

Il contratto si considera concluso, ai sensi dell'art. 1327 c.c., nel momento in cui la Società abbia dato inizio all'esecuzione dello stesso con l'investimento in quote del premio versato: tale momento normalmente coincide con il giorno lavorativo che precede il giorno di riferimento utile. La Società darà prontamente avviso al Contraente dell'iniziata esecuzione del contratto mediante invio della polizza o altro tipo di comunicazione scritta.

Una volta concluso il contratto, l'assicurazione entra in vigore, a condizione che sia stato pagato il premio, alle ore 24 del giorno di riferimento utile. Tale data è espressamente indicata in polizza come data di decorrenza.

CONDIZIONI DI POLIZZA

La durata del contratto è a vita intera e si estinguerà solo nel caso in cui il Contraente richieda la liquidazione del valore di riscatto oppure si verifichi il decesso dell'Assicurato.

Nel caso in cui si verifichi il decesso dell'Assicurato nel periodo intercorrente tra la sottoscrizione della proposta e la data di decorrenza del contratto, la Società, dietro restituzione della proposta e del certificato di morte, restituirà il premio.

Art. 10 Diritto di recesso

Il Contraente, entro il trentesimo giorno successivo a quando ha avuto conoscenza della conclusione del contratto, può recedere dallo stesso.

La comunicazione di recesso va inviata a mezzo lettera raccomandata alla Direzione della Società in via Urbana n. 169/A, 00184 Roma (RM).

Il recesso ha effetto dal momento della ricezione della relativa comunicazione da parte della Società. L'esercizio del diritto di recesso fa venir meno, da tale momento, ogni obbligo in capo sia al Contraente che alla Società.

La comunicazione di recesso deve allegare, se già ricevuti, l'originale di polizza e le eventuali appendici oltreché l'indicazione degli estremi del conto corrente su cui conferire l'importo da liquidare.

Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, la Società rimborsa al Contraente il minore tra:

- a) il valore del premio unico versato al netto delle spese di emissione pari a L. 100.000 (€ 51,65)
- b) il controvalore delle quote attribuite maggiorato del controvalore delle quote relative al costo della garanzia assicurativa e dell'ammontare dei caricamenti applicati.

Art. 11 Pagamenti della Società

Per tutti i pagamenti deve essere consegnato l'originale di polizza e le eventuali appendici, ovvero l'apposita dichiarazione di smarrimento (a meno che si tratti di riscatto parziale) e, se del caso, i documenti necessari ad individuare gli aventi diritto; ad ogni richiesta devono essere allegate le coordinate bancarie su cui effettuare il bonifico.

Documentazione necessaria nei vari casi di pagamento:

1) Decesso dell'Assicurato

Sono necessari, in originale o in copia conforme all'originale:

- il certificato di morte;
- l'atto di notorietà redatto dinanzi all'Autorità Comunale, al Pretore o ad un notaio, dal quale risulti quali sono gli eredi legittimi del de-cuius e che non esiste testamento, ovvero che il testamento pubblicato non è stato impugnato ed è l'ultimo da ritenersi valido. Per capitali inferiori a 50 milioni di lire può essere considerata valida anche la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, redatta dinanzi all'Autorità Comunale, che deve comunque contenere gli stessi elementi sopra indicati;

CONDIZIONI DI POLIZZA

- in presenza di testamento: deve essere allegata una copia autenticata della pubblicazione del testamento;
- copia fronte/retro di un documento d'identità valido di tutti i beneficiari;
- indicazione della causa del decesso dell'Assicurato.

Inoltre se il contratto si trova in periodo di carenza, si deve allegare:

- in caso di decesso per cause naturali la "relazione del medico" redatta, su apposito modello da noi predisposto, dal medico curante dell'Assicurato, nella forma più dettagliata ed esauriente possibile, a spese degli interessati;
- in caso di decesso per evento accidentale la copia del verbale dell'Autorità che ha effettuato la perizia dell'eventuale incidente.

2) Recesso

La comunicazione di recesso deve essere inviata a mezzo lettera raccomandata alla direzione della Società.

3) Riscatto

In caso di richiesta di riscatto:

a) in un'unica soluzione:

- richiesta irrevocabile di liquidazione sottoscritta dal Contraente;
- copia fronte/retro di un documento d'identità valido del Contraente o compilazione dell'apposita parte riguardante il documento d'identità riportato nella dichiarazione di cui sopra.

b) sotto forma di rendita:

- appendice di accensione della rendita sottoscritta dal Contraente, allegata alla nostra lettera di conferma;
- dichiarazione del Beneficiario ai fini IRPEF, allegata alla nostra lettera di conferma;
- previa richiesta scritta della Società, inoltre ricorrente di certificati di esistenza in vita dell'Assicurato emessi dal Comune di residenza.

4) Riscatto Parziale

La richiesta di riscatto parziale deve riportare l'importo che si desidera riscattare. E' richiesta la stessa documentazione di cui al punto 3 (Riscatto in un'unica soluzione).

La Società si riserva di richiedere agli interessati ulteriore documentazione per specifiche esigenze istruttorie.

NOTA BENE

- a) la presenza di uno o più Beneficiari minorenni od incapaci, implica per il Contraente l'obbligo di fornire alla Società la dichiarazione del Giudice Tutelare che indichi la persona autorizzata ad incassare l'importo di pertinenza;

CONDIZIONI DI POLIZZA

- b) nel caso in cui il Beneficiario sia diverso dal Contraente e dall'Assicurato, o venga individuato un nuovo Assicurato per la prestazione di rendita, questi dovrà sottoscrivere ed inviare alla Compagnia l'apposito modulo "trattamento dati personali comuni e sensibili (privacy)";
- c) pegno.

Verificatosi il sinistro o la risoluzione del contratto la Società esegue il pagamento entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione completa. Decorso tale termine sono dovuti gli interessi moratori, a partire dal termine stesso, a favore dei Beneficiari.

Art. 12 Beneficiari

Il Contraente designa i Beneficiari e può in qualsiasi momento revocare o modificare tale designazione. La designazione dei Beneficiari non può essere revocata o modificata nei seguenti casi:

- dopo che il Contraente ed i Beneficiari abbiano dichiarato per iscritto alla Società, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio;
- dopo la morte del Contraente;
- dopo che, verificatosi l'evento previsto, i Beneficiari abbiano comunicato per iscritto alla Società di volersi avvalere del beneficio.

In tali casi le operazioni di riscatto, prestito, recesso, pegno e vincolo richiedono l'assenso scritto dei Beneficiari. La designazione di beneficio e le sue eventuali revoche o modifiche devono essere comunicate per iscritto alla Società o fatte per testamento.

Art. 13 Dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato

Le dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato devono essere veritiere, esatte e complete. La loro inesattezza o incompletezza può comportare il diritto della Società di rifiutare la corresponsione integrale o parziale delle prestazioni assicurate.

Art. 14 Prestiti

La presente tariffa non prevede la concessione di prestiti.

Art. 15 Cessione, pegno e vincolo

Il Contraente può cedere ad altri il contratto, così come può darlo in pegno o comunque vincolare le somme assicurate. Tali atti diventano efficaci solo quando la Società ne faccia annotazione sull'originale di polizza o su appendice. Nel caso di pegno o vincolo, le operazioni di recesso e riscatto richiedono l'assenso scritto del creditore o vincolatario.

CONDIZIONI DI POLIZZA

Art. 16 Imposte e tasse

Imposte e tasse relative al contratto sono a carico del Contraente o dei Beneficiari ed aventi diritto.

Art. 17 Foro competente

Ai sensi dell'art. 1469 bis, 3° comma, n. 19 c.c., per le controversie relative al presente contratto, per il consumatore persona fisica il foro competente è quello di residenza o di domicilio del consumatore stesso.

ALLEGATO I

REGOLAMENTO DEL FONDO INTERNO LIFE DINAMICO

Il presente regolamento costituisce parte integrante delle Condizioni di polizza

Art. I Istituzione e denominazione del Fondo Interno

La Società al fine di adempiere agli obblighi assunti nei confronti del Contraente in base alle condizioni di polizza, ha costituito un Fondo Interno, suddiviso in quote, denominato

Life Dinamico

al quale collegare direttamente, ai sensi dell'Art. 30 del Decreto Legislativo 17 marzo 1995 n. 174, le prestazioni del contratto.

Art. 2 Scopo del Fondo Interno

Lo scopo della gestione del Fondo Interno è di realizzare l'incremento delle somme che vi affluiscono. La linea gestionale si caratterizza per la scelta di investire in modo bilanciato in strumenti dei comparti azionario e obbligazionario, dei paesi OCSE.

La politica di gestione mira a realizzare il contemperamento delle due tipologie di investimento, cercando di espandere la componente azionaria ovvero obbligazionaria in funzione delle specifiche condizioni di mercato, questo allo scopo di contenere in modo significativo la volatilità complessiva di un portafoglio pur caratterizzato da una apprezzabile presenza azionaria.

La volatilità della quota risente dell'andamento dei mercati azionari, obbligazionari e dei cambi dei paesi dell'area OCSE.

L'efficacia delle scelte gestionali richiede di essere valutata in un orizzonte temporale medio - lungo (tendenzialmente oltre i 4 anni). Tale linea gestionale è rivolta a risparmiatori con tolleranza al rischio media e/o in presenza di realizzi che potrebbero concretizzarsi entro tempi medio - lunghi.

Art. 3 Caratteristiche del Fondo Interno

Il Fondo Interno investe prevalentemente in OICR quotati azionari e obbligazionari assoggettati alle direttive dell'Unione Europea, entrambi denominati in valuta di Paesi appartenenti all'OCSE, anche promossi o gestiti da imprese del gruppo.

La Società ha conferito "mandato di gestione di patrimonio" alla Prime Gest SGR S.p.A., iscritta all'albo Banca d'Italia per le Società di Gestione del Risparmio al N. 3., nel quadro di criteri di allocazione del patrimonio predefiniti dalla Società e individuabili nel benchmark concordato.

La Società è sola responsabile nei confronti degli assicurati per l'attività di gestione del Fondo Interno.

Art. 4 Valutazione del patrimonio del Fondo Interno e calcolo del valore della quota

Il valore complessivo netto del Fondo Interno risulta dalla valorizzazione delle attività che vi sono conferite, al netto di eventuali passività, tenuto conto delle spese e degli oneri di cui all'Art.5 del presente Regolamento. Il valore unitario delle quote del Fondo Interno è determinato settimanalmente dalla Società dividendo il valore complessivo netto del Fondo Interno, riferito al mercoledì, per il numero delle quote in circolazione alla medesima data.

Le attività quotate sono considerate sulla base dei valori relativi al mercoledì o all'ultimo giorno di quotazione precedente.

Il valore della quota del Fondo Interno viene pubblicato il giorno successivo a quello in cui ne viene effettuato il calcolo, su almeno un quotidiano a diffusione nazionale, attualmente su "IL SOLE 24 ORE". Il valore unitario della quota del Fondo Interno, per le prime tre settimane di operatività, viene stabilito in L. 10.000 (5,165).

La Società si impegna a comunicare al singolo contraente, almeno una volta l'anno, il numero delle quote possedute ed il relativo controvalore.

Art. 5 Spese a carico del Fondo Interno

Sono a carico del Fondo Interno le seguenti spese:

commissioni di gestione, pari al 1,45% annuo del patrimonio del Fondo Interno;

oneri di pertinenza delle attività del fondo e della loro amministrazione, quali: spese e commissioni per l'acquisizione e la dismissione delle attività; spese di tenuta dei conti e di amministrazione e custodia dei depositi; commissioni di gestione degli OICR. Queste ultime, per quanto riguarda gli OICR attualmente previsti, sono comprese tra 0,6% e 2%;

spese di pubblicazione del valore delle quote;

spese per l'attività dei revisori;

ogni altra spesa o tassa eventualmente dovuta per Legge.

Sono a carico della Società tutte le altre spese.

Le commissioni di gestione sono calcolate in pro-rata ad ogni valorizzazione; le commissioni maturate vengono dedotte dalle disponibilità del Fondo Interno ai fini della determinazione del valore complessivo netto.

La percentuale delle commissioni di gestione rimane fissata a tutto il 2003. La Compagnia si riserva di rideterminarla per ogni triennio successivo comunicando al Contraente, con almeno 90 giorni di preavviso, ogni eventuale variazione, ove in aumento.

Art. 6 Modifica del Fondo Interno

La Società, al fine di perseguire gli interessi del Contraente e dietro debita informazione allo stesso, si riserva la facoltà di modificare le caratteristiche del Fondo Interno di cui al precedente articolo 3 e le spese a carico del Fondo Interno di cui al precedente articolo 5 per giustificati motivi, consentendo in alternativa il trasferimento ad altro Fondo Interno, la prosecuzione del contratto a nuove condizioni, ovvero il riscatto della polizza. Al riguardo, devono intendersi per "giustificati motivi", tra l'altro, la sopravvenienza di disposizioni legislative e/o regolamentari o di provvedimenti, circolari o disposizioni in genere delle autorità proposte ed in particolare dell'ISVAP. Nel caso verrà data apposita comunicazione al Contraente, indicando il motivo che ha determinato le modifiche.

Art. 7 Revisione contabile

La gestione del Fondo Interno è attualmente sottoposta a verifica contabile da parte di una Società di Revisione iscritta all'Albo Speciale, che accerta la rispondenza della gestione al Regolamento del Fondo e certifica l'adeguatezza delle attività gestite rispetto agli impegni assunti sulla base delle riserve matematiche oltre che l'esatta valorizzazione delle quote.

ALLEGATO II

REGOLAMENTO DEL FONDO INTERNO LIFE OBBLIGAZIONARIO

Il presente regolamento costituisce parte integrante delle Condizioni di polizza

Art.1 Istituzione e denominazione del Fondo Interno

La Società al fine di adempiere agli obblighi assunti nei confronti del Contraente in base alle condizioni di polizza, ha costituito un Fondo Interno, suddiviso in quote, denominato

Life Obbligazionario

al quale collegare direttamente, ai sensi dell'Art. 30 del Decreto Legislativo 17 marzo 1995 n. 174, le prestazioni del contratto.

Art. 2 Scopo del Fondo Interno

Lo scopo della gestione del Fondo Interno è di preservare il patrimonio in termini reali.

La linea gestionale si caratterizza per la scelta di investire esclusivamente in OICR di tipo obbligazionario denominati in valute di Paesi appartenenti all'OCSE.

La politica di gestione mira a contenere al massimo la volatilità degli investimenti, per questo motivo tenderà ad avere una modesta esposizione al cambio ed una durata finanziaria complessiva del portafoglio non elevata.

La volatilità della quota risente comunque dell'andamento dei mercati obbligazionari e dei cambi dei paesi dell'area OCSE.

L'efficacia delle scelte gestionali richiede di essere valutata in un orizzonte temporale medio - breve (1 - 3 anni, in funzione delle condizioni di mercato). Tale linea gestionale è rivolta a risparmiatori con tolleranza al rischio molto bassa e/o in presenza di realizzi che potrebbero concretizzarsi entro tempi relativamente brevi.

Art. 3 Caratteristiche del Fondo Interno

Il Fondo Interno investe esclusivamente in OICR quotati obbligazionari assoggettati alle direttive dell'Unione Europea, denominati in valuta di Paesi appartenenti all'OCSE, anche promossi o gestiti da imprese del gruppo.

La Società ha conferito "mandato di gestione di patrimonio" alla Prime Gest SGR S.p.A., iscritta all'albo Banca d'Italia per le Società di Gestione del Risparmio al N. 3., nel quadro di criteri di allocazione del patrimonio predefiniti dalla Società e individuabili nel benchmark concordato.

La Società è sola responsabile nei confronti degli assicurati per l'attività di gestione del Fondo Interno.

Art. 4 Valutazione del patrimonio del Fondo Interno e calcolo del valore della quota

Il valore complessivo netto del Fondo Interno risulta dalla valorizzazione delle attività che vi sono conferite, al netto di eventuali passività, tenuto conto delle spese e degli oneri di cui all'Art.5 del presente Regolamento. Il valore unitario delle quote del Fondo Interno è determinato settimanalmente dalla Società dividendo il valore complessivo netto del Fondo Interno, riferito al mercoledì, per il numero delle quote in circolazione alla medesima data.

Le attività quotate sono considerate sulla base dei valori relativi al mercoledì o all'ultimo giorno di quotazione precedente.

Il valore della quota del Fondo Interno viene pubblicato il giorno successivo a quello in cui ne viene effettuato il calcolo, su almeno un quotidiano a diffusione nazionale, attualmente su "IL SOLE 24 ORE". Il valore unitario della quota del Fondo Interno, per le prime tre settimane di operatività, viene stabilito in L. 10.000 (5,165).

La Società si impegna a comunicare al singolo contraente, almeno una volta l'anno, il numero delle quote possedute ed il relativo controvalore.

Art. 5 Spese a carico del Fondo Interno

Sono a carico del Fondo Interno le seguenti spese:

commissioni di gestione, pari al 1,15% annuo del patrimonio del Fondo Interno;

oneri di pertinenza delle attività del fondo e della loro amministrazione, quali: spese e commissioni per l'acquisizione e la dismissione delle attività; spese di tenuta dei conti e di amministrazione e custodia dei depositi; commissioni di gestione degli OICR. Queste ultime, per quanto riguarda gli OICR attualmente previsti, sono comprese tra 0,6% e 2%;

spese di pubblicazione del valore delle quote;

spese per l'attività dei revisori;

ogni altra spesa o tassa eventualmente dovuta per Legge.

Sono a carico della Società tutte le altre spese.

Le commissioni di gestione sono calcolate in pro-rata ad ogni valorizzazione; le commissioni maturate vengono dedotte dalle disponibilità del Fondo Interno ai fini della determinazione del valore complessivo netto.

La percentuale delle commissioni di gestione rimane fissata a tutto il 2003. La Compagnia si riserva di rideterminarla per ogni triennio successivo comunicando al Contraente, con almeno 90 giorni di preavviso, ogni eventuale variazione, ove in aumento.

Art. 6 Modifica del Fondo Interno

La Società, al fine di perseguire gli interessi del Contraente e dietro debita informazione allo stesso, si riserva la facoltà di modificare le caratteristiche del Fondo Interno di cui al precedente articolo 3 e le spese a carico del Fondo Interno di cui al precedente articolo 5 per giustificati motivi, consentendo in alternativa il trasferimento ad altro Fondo Interno, la prosecuzione del contratto a nuove condizioni, ovvero il riscatto della polizza. Al riguardo, devono intendersi per "giustificati motivi", tra l'altro, la sopravvenienza di disposizioni legislative e/o regolamentari o di provvedimenti, circolari o disposizioni in genere delle autorità proposte ed in particolare dell'ISVAP. Nel caso verrà data apposita comunicazione al Contraente, indicando il motivo che ha determinato le modifiche.

Art. 7 Revisione contabile

La gestione del Fondo Interno è attualmente sottoposta a verifica contabile da parte di una Società di Revisione iscritta all'Albo Speciale, che accerta la rispondenza della gestione al Regolamento del Fondo e certifica l'adeguatezza delle attività gestite rispetto agli impegni assunti sulla base delle riserve matematiche oltre che l'esatta valorizzazione delle quote.

ALLEGATO III

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ARTICOLO 10 DELLA LEGGE N.675/96

Ai sensi dell'art. 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 (di seguito denominata Legge), ed in relazione ai dati personali che formeranno oggetto di trattamento, informiamo di quanto segue.

I. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI - Il trattamento

- a) è diretto all'espletamento da parte della Società delle finalità di conclusione, gestione ed esecuzione dei contratti e gestione e liquidazione dei sinistri attinenti esclusivamente all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa, a cui la Società è autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;
- b) può anche essere diretto all'espletamento da parte della Società delle finalità di informazione e promozione commerciale dei prodotti assicurativi della Società stessa, ricerche di mercato e indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti.

2. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI - Il trattamento

- a) è realizzato per mezzo delle operazioni o complessi di operazioni indicate all'art. 1, comma 2, lett. b), della Legge: raccolta; registrazione e organizzazione; elaborazione, compresi modifica, raffronto / interconnessione; utilizzo, comprese consultazione, comunicazione; conservazione; cancellazione/distruzione; sicurezza/protezione, comprese accessibilità / confidenzialità, integrità, tutela;
- b) è effettuato anche con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati;
- c) è svolto direttamente dall'organizzazione del titolare e da soggetti esterni a tale organizzazione, facenti parte della catena distributiva del settore assicurativo, nonché da società di servizi.

3. CONFERIMENTO DEI DATI - Ferma l'autonomia personale dell'interessato, il conferimento dei dati personali, sia comuni sia sensibili, può essere:

- a) obbligatorio in base a legge, regolamento o normativa comunitaria (ad esempio, per antiriciclaggio);
- b) strettamente necessario alla conclusione di nuovi rapporti o alla gestione ed esecuzione dei rapporti giuridici in essere o alla gestione e liquidazione dei sinistri;
- c) facoltativo ai fini dello svolgimento dell'attività di cui al punto 1 lett. b).

4. RIFIUTO DI CONFERIMENTO DEI DATI - L'eventuale rifiuto da parte dell'interessato di conferire i dati personali

- a) nei casi di cui al punto 3, lett. a) e b), comporta l'impossibilità di concludere od eseguire i relativi contratti di assicurazione o di gestire e liquidare i sinistri;
- b) nel caso di cui al punto 3, lett. c), non comporta alcuna conseguenza sui rapporti giuridici in essere ovvero in corso di costituzione, ma preclude la possibilità di svolgere le attività di cui al punto 1 lettera b).

5. COMUNICAZIONE DEI DATI

- a) I dati personali possono essere comunicati - per le finalità di cui al punto 1, lett. a), e per essere sottoposti a trattamenti aventi le medesime finalità o obbligatori per legge - agli altri soggetti del settore assicurativo, quali assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, produttori di agenzia, mediatori di assicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (ad esempio, banche e SIM); legali, periti; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione

ed il pagamento dei sinistri, nonché a società di servizi tra cui quelle per l'informatica, per le procedure di archiviazione, per la stampa della corrispondenza e per la gestione della posta in arrivo e in partenza; organismi associativi (ANIA) e consortili propri del settore assicurativo; ISVAP, Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, CONSAP, UCI, Commissione di vigilanza sui fondi pensione, Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria (ad esempio, Ufficio Italiano Cambi);

b) Inoltre i dati personali possono essere comunicati, per le finalità di cui al punto I, lett. b), a società del gruppo di appartenenza, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, e a società di servizi specializzate.

6. DIFFUSIONE DEI DATI - I dati personali non sono soggetti a diffusione.

7. TRASFERIMENTO DEI DATI ALL'ESTERO - I dati personali possono essere trasferiti verso Paesi dell'Unione Europea e verso Paesi terzi rispetto all'Unione Europea.

8. DIRITTI DELL'INTERESSATO - L'art. 13 della Legge conferisce all'interessato l'esercizio di specifici diritti, tra cui quelli di ottenere dal titolare la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; di avere conoscenza dell'origine dei dati, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso.

9. TITOLARE DEL TRATTAMENTO - Titolare del trattamento è il FATA Assicurazioni S.p.A. con sede in ROMA - Via Urbana, 169/A.

F.A.T.A. Fondo assicurativo tra agricoltori
Società per azioni e assicurazione
Capitale sociale € 15.000.000 (interamente versato)
Sede legale e Direzione Generale: Via Urbana, 169/A - 00184 Roma
Tel. (06) 47651 - Telegr. ASSIFATA ROMA
Registri delle Imprese e Codice fiscale N.00409920584 - Partita IVA 00885351007



Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni e della riassicurazione nei rami vita capitalizzazione e danni con decreti del Ministero dell'industria e del commercio e dell'artigianato del 2 dicembre 1927 (G.U. del 15 dicembre 1927 n. 289) e successivi di cui al D.M. ricognitivo del 26 novembre 1984 (G.U. del 31 dicembre 1984 n. 357 supplemento ordinario n. 2).

Mod. 11/058 - Definizioni, condizioni e norme FATA CAPITAL

fata capital